*Bollettino Ufficiale*

– 117 –

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2022

6 FIDEIUSSIONE PER L’EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE QUADRIMESTRALE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO DI CUI AL REG UE N. 1308/13 – OCM ORTOFRUTTA – ANNUALITA’ PO \_\_\_\_\_\_\_

All’Organismo Pagatore Regionale

Regione Lombardia Palazzo Lombardia

Piazza Città di Lombardia n. 1

20124 MILANO

Fideiussione n. Luogo e data

PREMESSO CHE

* il Signor/la Signora nato/a a il

C.F.

con residenza in

via

 , in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione dei produttori/Associazione di Organizzazione dei produttori con sede legale in ( ) via , C.F.

 P.IVA riconosciuta con decreto

 (di seguito indicato Contraente), con riferimento alla domanda n.

 per un contributo totale pari a euro

 (a) *(in cifre e in lettere)* per le azioni previste dal programma operativo approvato con decreto n.

 , ha richiesto all’Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia

C.F. 80050050154 (di seguito indicato OPLO) il pagamento anticipato di euro

 (b) *(in cifre e in lettere)* sul fondo di esercizio necessario per la realizzazione delle azioni nel (I, II, III) quadrimestre dell’annualità , nei limiti dell’80% dell’aiuto inizialmente approvato, per la parte del fondo di esercizio destinata al finanziamento del programma operativo;

* detto pagamento dell’anticipazione periodica quadrimestrale è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di euro

(c) *(in cifre e in lettere)* pari al 110% del pagamento dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo erogato ove risultasse che l’OP/AOP non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;

* qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, OPLO, ai sensi delle disposizioni di cui al Manuale OPR per la gestione delle garanzie e Regolamenti UE ivi citati e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIÒ PREMESSO

La Società-Compagnia Assicuratrice/Banca con C.F.

 Partita IVA e sede legale in

 ( ) Via iscritta nel registro delle imprese di

– 118 –

*Bollettino Ufficiale*

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2022

 con n. REA (di seguito indicata Fideiussore), nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale nato a il (**1**) dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell’interesse del Contraente, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da OPLO in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima pari al 110% del pagamento dell’anticipo richiesto e corrispondente a euro (c) *(in cifre e in lettere).*

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E REGIONE LOMBARDIA/ORGANISMO PAGATORE REGIONALE:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPLO quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell’importo richiesto da OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPLO.
4. La presente garanzia ha durata di 12 mesi dalla data di emissione e, salvo svincolo comunicato da OPLO, si rinnova di semestre in semestre.
5. La garanzia è efficace fino allo svincolo disposto da OPR e comunicato al Fideiussore e al Contraente.
6. In caso di controversie fra OPLO e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE

Timbro e firma

IL FIDEJUSSORE

Timbro e firma

(1) *allegare eventuale procura o indicare n. atto notarile. Nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall’Istituto centrale è necessario compilare il modulo di conferma di validità.*

NB: allegare documento d’identità dei firmatari se non sottoscritto digitalmente

1. Importo totale dell’aiuto inizialmente approvato, per la parte del fondo di esercizio destinata al finanziamento del programma operativo;
2. importo anticipo = 0,8 (o percentuale inferiore) x (a)
3. importo fideiussione = 110% dell’importo di cui al punto (b)